

I polli imbevuti d'acqua

Le ragioni giuridiche della sentenza assolutoria

E' stato pubblicato il testo della sentenza della nostra Corte d'Appello nel processo contro i dodici commercianti di pollame imputati di frode in commercio per avere consegnato agli acquirenti invece di polli asciutti, come dichiarati e pattuiti, polli fraudolentemente imbevuti di acqua. Come è noto la Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale che assolveva i dodici commercianti dalla imputazione loro ascritta perchè il fatto non costituisce reato. Nella sua sentenza la Corte d'Appello osserva che il fatto commesso dagli imputati non può ritenersi pienamente lecito e legittimo, come essi vorrebbero far credere. In realtà il lavaggio dei polli dipendente dalla estrazione del gozzo, estrazione che o per prescrizione dell'Ufficio d'Igiene del Comune, ovvero per inveterata consuetudine del mercato si praticerebbe costantemente, non può spiegare il fatto che i polli sequestrati fossero talmente bagnati che soltanto a una lieve pressione gocciolassero di acqua.

La Corte nell'esame delle risultanze processuali ritiene che i polli fossero realmente bagnati a scopo illecito e fraudolento, e ciò per aumentarne il peso. Ma poichè è certo — continua la sentenza — che i polli furono sequestrati sui camions e sui barrocci degli imputati, dai quali non erano stati ancora scaricati, e che gli imputati stessi non sono i rivenditori del pollame in mercato, ma sono i grossisti che forniscono a questi rivenditori il pollame che verrà poi messo in vendita nel mercato, così è necessario ritenere, come infatti immagina il P. M. che tale fatto illecito si commettesse dai grossisti con la piena connivenza dei rivenditori del mercato, ai quali certo non avrebbe potuto sfuggire la straordinaria bagnatura del pollame, loro fornito dai grossisti.

« Il fatto ipotizzato dunque sarebbe stato commesso dai 12 imputati d'accordo con alcuni dei rivenditori del Mercato Centrale; rimasti sconosciuti, allo scopo di frodare il disgraziato consumatore, che a questi ultimi si sarebbe rivolto per l'acquisto del pollame.

« Senonchè in tale specie di fatto la Corte non crede di ravvisare il reato di cui all'art. 515 del C. P. nemmeno nell'ipotesi attenuata di reato tentato.

« Invero tale articolo dispone che commette la frode ivi preveduta, chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella dichiarata e pattuita».

La Corte rileva quindi che il delitto presuppone l'esistenza di un contratto e la violazione di un obbligo giuridico inerente all'esecuzione del contratto stesso, consegna della cosa; non può configurarsi tale reato nel caso che manchi in modo assoluto il contratto e quindi l'obbligazione del venditore nei confronti dell'acquirente. Nè in questa specie di fatto può ravvisarsi la figura di delitto imperfetto perchè, nondimeno che l'art. 56 del vigente C. P. più non richieda per il tentativo punibile che l'atto compiuto dall'agente sia un atto esecutivo, ossia un atto di esecuzione del delitto, tuttavia anche secondo il Codice vigente perchè si abbia tentativo punibile, occorre che l'atto sia idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere il delitto, ossia l'atto compiuto deve avere l'attitudine a produrre l'evento, e tale idoneità deve desumersi dall'esistenza del rapporto di causalità materiale dell'atto stesso col fine che l'agente si era proposto e non potè conseguire.

Ora il fatto compiuto dagli odierni imputati — conclude la sentenza — consistente nell'aver trasportato al Mercato Centrale i capi di pollame imbevuti d'acqua non può ritenersi atto idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'articolo 515 del C. P. inquantochè trovasi in un rapporto troppo lontano e indiretto col momento consumativo del delitto stesso, che, come si è detto, consiste con la consegna della cosa all'acquirente. Per questi motivi la Corte ha perciò confermata la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale. Come è noto anche contro tale sentenza il P. G. ha interposto ricorso alla Corte di Cassazione.